**Bonus facciate: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate**

Nota di Ance

*Bonus facciate*: l'assimilazione della zona territoriale in cui è collocato l’edificio oggetto di intervento, alle zone A o B secondo la definizione del DM n.1444/68, deve risultare da certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. A tal fine, l’attestazione del professionista non ha validità.

Il *Bonus facciate* spetta a tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito, ma in quanto detrazione dall’imposta lorda non compete ai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Nel caso di lavori complessi sull’involucro dell’edifico, riconducibili a diversi benefici fiscali (ad esempio “bonus facciate” ed *Ecobonus*), è possibile usufruire delle diverse agevolazioni, a condizione che siano contabilizzate separatamente in fattura le spese sostenute e che siano rispettati gli adempimenti prescritti per ciascuna agevolazione.

Questi sono alcuni **chiarimenti** forniti dall’Agenzia delle Entrate con le **Risposte ad interpello 179/E,182/E dell’11 giugno 2020** e **185/E del 12 giugno 2020.**

Il *Bonus facciate* è una detrazione d’imposta lorda (IRPEF/IRES) che consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici.

Introdotto dalla legge di Bilancio 2020, il *Bonus facciate* consente di detrarre il 90% delle spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B come individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali.

Si riporta **in allegato** il testo integrale della nota Ance e i documenti dell’Agenzia delle Entrate.

**Riferimenti:**

Area Economia di Impresa

Alessandro Castagnino Tel. 075 5820230 – Cell. 335 7175365

Email: [castagnino@confindustria.umbria.it](mailto:castagnino@confindustria.umbria.it)

Valentina Vignaroli Tel. 075 5820209 – Cell. 338 6493886

Email: [vignaroli@confindustria.umbria.it](mailto:vignaroli@confindustria.umbria.it)

Paola Roscini Tel. 075 5820220 – Cell. 329 9261061

Email: [roscini@confindustria.umbria.it](mailto:roscini@confindustria.umbria.it)

Pubblicato il 18/06/2020